



PROVINCIA DI SAVONA

CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERAZIONE N. 57

Seduta del 20 novembre 2020

Settore Gestione viabilità, edilizia ed ambiente

Servizio Autorizzazioni ambientali

Classifica 10.3.6 Fascicolo 1/2018

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI, AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO O DI RECUPERO DI RIFIUTI E DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 34 DELLA L. R. 21 GIUGNO 1999 N. 18 E DEGLI ART. 208, 209 E 211 DEL D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152.

I presenti al momento della trattazione della pratica sono:

N°	Nome	Presenti	Assenti
1	OLIVIERI PIERANGELO	X	
2	BONASERA FRANCESCO *	X	
3	BUSSALAI LUIGI	X	
4	CIANGHEROTTI ERALDO *	X	
5	FIORINI MATTIA		X
6	GHISO FIORENZO *	X	
7	ISELLA LUANA		X
8	MIRRI RODOLFO *	X	
9	NIERO MASSIMO	X	
10	PARODI MASSIMO		X
11	PIEMONTESI ILARIA		X
Totale		7	4

* Consiglieri collegati in videoconferenza da remoto

Assume la Presidenza Avv. Pierangelo Olivieri

Assiste alla seduta Avv. Giulia Colangelo

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio a deliberare in merito al provvedimento di seguito verbalizzato.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da [GIULIA COLANGELO, PIERANGELO OLIVIERI](#).
Protocollo numero 2020/54383 del 23/11/2020

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visti lo Statuto della Provincia e il Regolamento del Consiglio provinciale;

Atteso che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, con atto del Presidente della Provincia n. 89 del 10 giugno 2020, sono stati determinati criteri per le riunioni in videoconferenza del Consiglio provinciale;

Esaminata la proposta di deliberazione ad oggetto AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI, AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO O DI RECUPERO DI RIFIUTI E DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 34 DELLA L. R. 21 GIUGNO 1999 N. 18 E DEGLI ART. 208, 209 E 211 DEL D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152. , nel testo che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;

Reso noto che la votazione è espressa in forma palese, il cui esito è riconosciuto e proclamato dal Presidente della Provincia.

CON N. 7 VOTI FAVOREVOLI, SU N. 7 CONSIGLIERI PRESENTI

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto “AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI, AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO O DI RECUPERO DI RIFIUTI E DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 34 DELLA L. R. 21 GIUGNO 1999 N. 18 E DEGLI ART. 208, 209 E 211 DEL D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152” nel testo che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Presenta al Consiglio provinciale la seguente proposta di deliberazione:

“AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI, AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO O DI RECUPERO DI RIFIUTI E DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 34 DELLA L. R. 21 GIUGNO 1999 N. 18 E DEGLI ART. 208, 209 E 211 DEL D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152.”

VISTI:

– l'art. 18 della L.R. 12/2017 il quale dispone che La Città metropolitana e le Province, oltre ad ulteriori competenze, sono le autorità competenti al rilascio:

◦ *dell'autorizzazione agli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, di cui agli articoli 208, 211, 215 e 216 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;*

◦ *autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui al Titolo III bis della Parte seconda (Allegato VIII alla Parte seconda) del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;*

– l'art. 37 della L.R. 18/1999 (*Garanzie finanziarie*), così come sostituito dall'art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50, che dispone :

◦ *1. Sono sottoposti a garanzie finanziarie gli impianti e le attività di gestione di rifiuti autorizzati ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, nonché gli impianti di auto smaltimento e recupero dei rifiuti, soggetti alle procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216 del medesimo decreto legislativo.*

◦ *2. La Giunta regionale fissa i parametri e le modalità di costituzione e la quantificazione della garanzia prevedendone riduzioni relativamente agli impianti per i quali sono attivate procedure di certificazione ambientale. Le riduzioni operano a certificazione avvenuta.*

◦ *3. Il provvedimento di cui al comma 2 è assunto facendo riferimento ai costi di messa in sicurezza, di chiusura dell'impianto e ripristino dell'area, ai costi per la gestione di postchiusura dell'impianto, nonché al danno derivante per gli enti locali dall'interruzione delle attività nel caso in cui l'impianto sia destinato allo smaltimento o al recupero di rifiuti solidi urbani.*

– l'art. 208 del D.Lgs 152/2006 (*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti*), che dispone :

◦ *al comma 2 lettera e): “le garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, sono prestate a favore della Regione, o dell'autorità da essa delegata alla gestione della materia”;*

◦ *al comma 11 lettera g): “le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”;*

– la DGR n. 1803 del 23.12.2003 , ad oggetto : «*Primi indirizzi regionali per l'applicazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e del decreto ministeriale 13 marzo 2003*».

– la D.G.R. n. 1014 del 03.08.2012 ad oggetto : «*Disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e della L.R. 18/99.*»

Deliberazione N. 57 del 20/11/2020

ivi presenti), se necessaria dovrà seguire la propria procedura; in sintesi, all'interno del montante è stato espressamente previsto che si possano escutere le somme che si rendessero eventualmente necessarie per la bonifica, fino alla concorrenza massima del montante stesso;

F) I “criteri” previsti dalla DGR n. 1014 del 03.08.2012 per definire il montante della GF (che sono poi stati mutuati dal regolamento provinciale vigente) sono complessi e macchinosi e si basano su diverse linee di calcolo;

- per le discariche, oggi, non risulta garantita adeguatamente la disponibilità delle somme da accantonare nel corso dell'esercizio della discarica, al fine di sopportare i costi di gestione successivi alla chiusura della stessa;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- per il calcolo delle GF, si deve gestire una “matrice” che tenga conto del tipo di rifiuto (pericoloso e/o NON pericoloso), del quantitativo di rifiuto in stoccaggio (ove questo sia connesso o no ad una lavorazione a valle svolta nello stesso insediamento), dei relativi “scaglioni” quantitativi – di quelle attività “minimali” che sono state escluse dal concetto di “impianto di lavorazione” che dà origine a numerose possibilità;
- il Regolamento di cui in oggetto, dunque, necessita di alcune modifiche in particolare per quanto attiene la parte relativa alle “Garanzie Finanziarie di cui all'art. 208 del D.Lgs 152/2006” e del D.Lgs 36/2003 (speciale per le discariche).

TENUTO CONTO che:

- per quanto evidenziato al suddetto punto E) ed in considerazione delle problematiche evidenziate al punto F), si propone di modificare il regolamento anche in relazione alla determinazione degli importi delle GF per tutti gli impianti di lavorazione/stoccaggio dei rifiuti (diversi da autodemolitori – discariche – rilevati e sottofondi), utilizzando come criterio principale, per la definizione delle GF stesse, lo stoccaggio massimo istantaneo di rifiuti previsto dalle aziende in fase di rilascio dell'autorizzazione;
- in tal caso la determinazione delle GF sarà più semplice e lineare (più rifiuti una azienda tiene in deposito, sia R13 che come D15, più elevata sarà la GF);
- gli importi complessivi delle GF da prestare in favore della Provincia ad oggi possono essere di entità anche rilevanti;
- tutti gli imprenditori si sono lamentati degli alti montanti delle GF; alcune categorie hanno chiesto espressamente di rimodularle, riducendole;
- sono stati segnalati casi in cui il montante complessivo della GF (per importi elevati) viene coperto mediante fidejussione assicurativa per quota parte da due diverse compagnie assicurative, per cui risulta necessario stabilire preventivamente in quale modo venga “suddivisa” la copertura - in caso di escussione - tra le due diverse compagnie;
- le GF prestate sotto forma di polizza fidejussoria per la fase di “gestione post operativa” delle discariche presentano delle gravi criticità;
- infatti, l'accantonamento periodico (trimestrale posticipato), in un conto corrente fruttifero vincolato in favore della Provincia pare l'unico sistema che fornisca una certa garanzia che, in caso di necessità dopo la chiusura della discarica, vi sia una reale provvista finanziaria da cui attingere in caso di inerzia e/o inottemperanza del responsabile;
- tale assunto deve necessariamente tenere in conto il fatto che Provincia, durante l'esercizio della discarica possa disporre di strumenti, quali la sospensione e/o la revoca dell'autorizzazione, non possibili nella fase di fine coltivazione o con discarica esaurita, con conseguenti criticità qualora la Società Assicuratrice (che ha rilasciato la fidejussione) non rispondesse alla richiesta di escussione.

VISTA la proposta allegata ad oggetto: “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI, AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO O DI RECUPERO DI RIFIUTI E DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L. R. 6 GIUGNO 2017 N. 12 E DEGLI ART. 208, 209, 211 e 214 DEL D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152”

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da [GIULIA COLANGELO, PIERANGELO OLIVIERI](#).

Protocollo numero 2020/54383 del 23/11/2020

CONSIDERATO che:

- la richiesta in oggetto risulta necessaria per consentire a Provincia di ottenere le garanzie finanziarie di legge, anche da parte delle aziende (gestori di rifiuti inerti) che, fino ad oggi, hanno visto procrastinare le tempistiche per la presentazione delle stesse in forza di successive proroghe concesse dagli uffici provinciali;
- risulta opportuno l'aggiornamento del regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56 del 18/10/2018, piuttosto che un suo difficoltoso adattamento per successive modifiche ed integrazioni alla realtà normativa;
- risulta contestualmente necessario predisporre ed approvare un nuovo ed aggiornato "Regolamento per la disciplina delle attività di approvazione dei progetti, autorizzazione alla installazione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti e di autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e/o recupero ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 12/2017, dell'art. 37 della L.R. 18/1999 e degli art. 208, 209, 211, 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006".

RITENUTO che le modifiche del regolamento vigente debbano, dunque, riguardare:

- l'eventuale accoglimento della richiesta di diminuzione degli importi unitari per la definizione delle GF per alcune categorie di rifiuti;
- l'introduzione di un ulteriore schema di "polizza fidejussoria" per quelle aziende che non frazioneranno la GF in piani quinquennali;
- la modifica, per i soli impianti trattamento rifiuti diversi da autodemolitori e per le attività di realizzazione rilevati e recuperi ambientali, dello schema di generale di definizione dei montanti delle GF da calcolarsi solo in base ai quantitativi di stoccaggio autorizzati eliminando gli aspetti relativi alla potenzialità in tonnellate/giorno degli impianti stessi;
- l'obbligatorietà della costituzione del "fondo di garanzia" come modalità di garanzia per la Gestione Post-operativa di cui al D.lgs 36/2003 e ss.mm.ii;
- il perfezionamento di alcuni parti nei confronti di aspetti che, attraverso l'esperienza fino ad oggi maturata, necessitano di riformulazioni/modifiche;
- l'attualizzazione al 2020 degli importi unitari previsti dalla DGR n. 1014 del 03.08.2012;
- la correzione di alcuni refusi/errori presenti nel vigente testo.

RITENUTO pertanto, di dover aggiornare il regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56 del 18/10/2008 e, contestualmente, approvarne il nuovo ed aggiornato testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione come "ALLEGATO A", che sostituirà integralmente il testo attualmente vigente;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, allegato alla presente proposta, quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, allegato alla presente proposta, quale parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- l'articolo 134, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000;
- lo Statuto vigente.

**PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE
LA SEGUENTE DELIBERAZIONE**

1. di aggiornare il regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56 del 18/10/2018;
2. di approvare le modifiche apportate al “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI, AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO O DI RECUPERO DI RIFIUTI E DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L. R. 6 GIUGNO 2017 N. 12 E DEGLI ART. 208, 209, 211 e 214 DEL D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152”, allegato - sotto forma di testo integrato - quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione come “ALLEGATO A” ;
3. di stabilire che il testo integrato recante le modifiche apportate, ed approvate con la presente Deliberazione, costituisca aggiornamento del Regolamento e sostituisca integralmente il testo previgente.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Avv. Pierangelo Olivieri

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Giulia Colangelo

(atto sottoscritto digitalmente)